REGOLAMENTO

Art. 4

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute

Il prefetto, nel caso in cui si giunga, nel corso del procedimento di cui all'articolo 3, ad una decisione, positiva o negativa, in assenza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ancorche' non definitivo, acquisisce i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria successivamente intervenuti, anche non definitivi, ed entro trenta giorni dall'acquisizione dei provvedimenti stessi li trasmette al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando in via definitiva l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione entro i successivi trenta giorni. A tale fine, il prefetto puo' richiedere alle cancellerie competenti copia dei provvedimenti suddetti. La copia e' rilasciata gratuitamente. Il prefetto, nei casi di cui al comma 1, qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria successivamente intervenuto non contenga elementi sufficienti per il provvedimento finale, esprime, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, sulla base delle eventuali ulteriori indagini svolte e delle risultanze processuali, il proprio parere, che trasmette unitamente al provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero dell'interno nel termine di cui al comma 1. Il Ministero dell'interno decide entro i successivi trenta giorni sulla base del provvedimento dell'autorita' giudiziaria e tenuto conto dell'eventuale parere del prefetto.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1994, non più in vigore dal 22 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-364-1994/art-4-definizione-dei-procedimenti-di-concessione-dei-benefici-economici-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it